



L' attuazione dell'articolo 116, comma 3, della Costituzione

Prime riflessioni

Roma, 3 novembre 2022

La nuova spinta verso l'attuazione dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione, volto al riconoscimento del c.d. regionalismo differenziato, deve essere vista senza dubbio nella sua più rilevante portata autonomistica, che ispira il nostro modello repubblicano.

L'auspicabile riconoscimento di nuovi e rilevanti compiti anche alle Regioni ordinarie, in una prospettiva di differenziazione degli assetti delle competenze innanzitutto legislative tra lo Stato e le singole autonomie regionali, potrà costituire infatti la risposta, allo stesso tempo più matura ed efficiente, per consentire ai diversi territori di configurare in chiave propria i poteri da esercitare per il governo delle specificità delle rispettive comunità, in un rafforzato rapporto di responsabilità diretta tra cittadini e governanti che proprio nella "autonomia" trova la sua più tipica espressione.

La più immediata percezione che si ha delle prospettive del regionalismo differenziato sembra risolversi prevalentemente in una stretta considerazione degli effetti di "potenziamento" delle Regioni interessate dal processo di attuazione dell'art. 116, co. 3, in una dimensione che appare tutta rivolta al solo dato regionale.

Ciò è senza dubbio il fondamento stesso della previsione costituzionale, ma allo stesso tempo non deve essere trascurato di considerare come una lettura organica dell'impianto autonomistico che informa la Repubblica, porti a dover assumere una portata dei processi di differenziazione regionale in un'ottica di sistema, in cui la differenziazione pure perseguita si realizzi nel contesto di una **piena conferma del carattere unitario della Repubblica e nel rafforzamento degli strumenti solidaristici tra territori.**

A tale riguardo deve innanzitutto essere ribadito il ruolo decisivo che il legislatore statale sarà chiamato ad assumere anche attraverso un'opera di profonda riqualificazione delle scelte legislative e della stessa amministrazione statale, nel momento in cui si afferma un regionalismo differenziato e asimmetrico, con il progressivo coinvolgimento di un crescente numero di Regioni.

Il legislatore statale sarà chiamato ad esercitare pienamente, più di quanto non sia finora avvenuto, il proprio ruolo di garante dei caratteri dell'unità repubblicana, soprattutto per quanto riguarda il godimento dei diritti costituzionalmente garantiti, con la determinazione dei relativi livelli essenziali delle prestazioni, e la tutela dell'unità giuridica ed economica della Repubblica.

Ma proprio in quest'ottica, i processi di attuazione dell'art. 116, terzo comma, Cost., non potranno che trovare compimento in un pieno e rispondente sviluppo del principio autonomistico anche da parte delle Regioni, chiamate a interpretare la rinnovata dimensione delle competenze legislative in una prospettiva che deve vedere, sul piano

delle competenze amministrative e delle connesse risorse finanziarie, la piena attuazione del principio di sussidiarietà, **con conseguente piena valorizzazione del ruolo dei Comuni, delle Province e delle Città Metropolitane.**

Se così non fosse, anche e ancor più le soluzioni di un regionalismo differenziato finirebbero col tradursi in un potenziato accentramento regionale, tale da negare non solo il ruolo proprio della Regione, sopraffatta da una ipertrofia amministrativa, ma ancor prima gli stessi principi costituzionali, volti ad affermare un sistema di governo territoriale in cui la cura concreta degli interessi pubblici deve trovare prioritaria soddisfazione proprio al livello locale, comunale e provinciale, dell'amministrazione.

Certo, non può non essere segnalato che il processo di attuazione del regionalismo differenziato andrebbe accompagnato da un **ripensamento estensivo da parte del legislatore statale delle funzioni fondamentali da riconoscere agli enti locali**, tale da garantire, a fronte della affermata differenziazione delle competenze legislative, un adeguato assetto delle funzioni di amministrazione, con il riconoscimento delle risorse finanziarie necessarie per esercitarle attraverso i fabbisogni standard e la capacità fiscale.

Ma, in ogni caso, le stesse Regioni proprio a fronte di maggiori poteri legislativi non dovrebbero venire meno al compito prioritario che la stessa Costituzione loro affida, in particolare con l'art. 118, comma 2, nel contribuire decisamente a "dare le gambe" alla amministrazione, che deve essere soprattutto amministrazione locale.

L'attuazione del terzo comma dell'art. 116 può in tal senso costituire una formidabile occasione per ridare, da un lato, nuovo slancio alle autonomie regionali sul versante proprio della legislazione, dell'indirizzo e della programmazione e, dall'altro, in ragione proprio della differenziazione regionale, un nuovo e rispondente assetto delle competenze amministrative sul territorio.

Gli enti locali diventano così partecipi, a fianco delle Regioni, di quel rafforzamento istituzionale del complesso delle istanze territoriali, che proprio la norma costituzionale dell'art. 116, comma 3, ha previsto in modo innovativo nel 2001.

Proprio l'ampliamento del ruolo regionale in chiave differenziata, non potrà che comportare una profonda opera di riorganizzazione amministrativa delle Regioni, un processo che dovrà coinvolgere pienamente tutto il sistema degli enti locali, Province, Comuni e Città metropolitane.

La differenziazione su base regionale non può che presupporre, da parte del legislatore statale, sempre in chiave di garanzia dell'unità del sistema autonomistico, <u>l'esplicita conferma dei profili ordinamentali degli enti locali e dell'assetto delle funzioni fondamentali, ai sensi dell'art. 117, co. 2, lett. p), della Costituzione.</u>
